Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 6 ottobre 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. **684.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di S. Maria delle grazie e di S. Pietro apostolo, in Gragnano.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Castellammare di Stabia 1° febbraio 1975, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di S. Maria delle grazie e di S. Pietro apostolo, in frazione Caprile del comune di Gragnano (Napoli), in quello di « S. Ciro Martire ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 40

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648)

Nel decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 20 settembre 1976, all'art. 6, primo comma, dove è scritto: « ..*regolamento* 12 febbraio *1971*, n. 297...», leggasi: «...*regio decreto* 12 febbraio *1911*, n. 297...».

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di tre francobolli celebrativi della XVII Giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1363 del 3 dicembre 1975;

Decreta:

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi della XVII Giornata del francobollo, nei valori da L. 70, L. 100 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente. non filigranata; formato carta: per i valori da L. 70 e L. 150, mm 40 × 30; per il valore da L. 100, mm 30 × 40; formato stampa: per i valori da L. 70 e L. 150, mm 36 × 26; per il valore da L. 100, mm. 26 × 36; dentellatura per i valori da L. 70 e L. 150: 14 × 13 1/4, per il valore da L. 100: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 70 e da lire 100; otto milioni da L. 150; colori: policromia (quattro colori); foglio: 50 esemplari.

Le vignette sono ispirate al tema « Nel mondo delle favole » proposto agli allievi delle scuole medie di 1° grado

Su ciascuno dei tre francobolli sono poste: la leggenda « XVII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori « L. 70 », « L. 100 » e « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1976
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 42

(10725)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Autorizzazione alla « C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a. », in Genova, ad istituire ed esercitare in Genova-Rivarolo un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1975, con il quale alla « Commerciale marittima S.p.a. » sono state confermate le autorizzazioni concernenti l'esercizio in

Genova-Rivarolo, via Rivarolo, 2/*A*, di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 16 giugno 1975, con la quale la suindicata società ha chiesto la revoca delle suddette autorizzazioni, relativamente ai locali del magazzino generale contrassegnati, nelle allegate planimetrie, con i numeri 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 30, 32;

Vista l'istanza in data 16 giugno 1975, con la quale la « C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a. », ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali medesimi per i quali è stata chiesta la revoca dalla « Commerciale marittima S.p.a. » e cioè in quelli contrassegnati in planimetria, con i numeri 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 30, 32;

Vista la deliberazione n. 552 dell'8 luglio 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle cennate istanze;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle domande di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla « Commerciale marittima S.p.a. » avente sede in Genova, piazza Brignole n. 3, le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1975, indicato nelle premesse, per l'esercizio in Genova-Rivarolo, 2/*A*, di un magazzino generale, relativamente ai locali contrassegnati nelle planimetrie allegate all'istanza della società, con i numeri 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 30, 32, per una superficie complessiva di mq 7607,47.

La « Commerciale marittima S.p.a. » continua l'esercizio del proprio magazzino generale nel solo capannone n. 31, che pertanto resta escluso dalla revoca di cui al comma precedente.

Art. 2.

La « C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a. », con sede in Genova, piazza Brignole n. 3, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Genova-Rivarolo, via Rivarolo, 2/*A*, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali della superficie complessiva di mq 7607,47 contrassegnati con i numeri 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 30, 32, e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con la deliberazione n. 552 dell'8 luglio 1975.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 25.000.000 (venticinquemilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(10816)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio molisana, ente morale, in Campobasso, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della regione Molise.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 27 dicembre 1968 e 16 dicembre 1970, con i quali la Cassa di risparmio molisana, ente morale, con sede in Campobasso, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla stessa Cassa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio molisana, ente morale, con sede in Campobasso, con i propri decreti 27 dicembre 1968 e 16 dicembre 1970 di che in premessa, è estesa all'intero territorio della regione Molise.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa po-

tranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio molisana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10504)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Bagnacavallo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 15 luglio 1949 e 5 novembre 1962, con cui la Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bagnacavallo (Ravenna), con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Lugo, in provincia di Ravenna.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10505)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Gorizia - nubifragi del 10, 18 marzo 1975; gelate del 18, 19, 20 marzo 1975.

Pordenone - nubifragi e grandinate del 24 giugno, 19, 24 luglio, 12, 16 agosto, 16 settembre 1975.

Udine - nevicate e nubifragi del 17, 18, 19 marzo, 4, 5, 6, 7 aprile 1975; nubifragi e grandinate del 22, 23, 30 maggio; 3, 17, 18, 28 giugno; 7 agosto; 7, 16 settembre 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Gorizia - nubifragi del 10, 18 marzo 1975 (art. 4); gelate del 18, 19, 20 marzo 1975 (art. 5):

comune di Dolegna, Cormons, Farra, Fogliano, Gorizia, Romans, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Pier d'Isonzo, Turriaco, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Capriva del Friuli per le località Blacis, Cave, Rivai;

comune di Grado per le località Fossalon, Borcat;

comune di Savogna d'Isonzo per le località Gabria, Savogna di Sotto;

comune di Villesse per le località Ponte della Rotta, La Madonna.

Pordenone - nubifragi e grandinate del 19, 24 luglio, 12, 16 agosto, 16 settembre 1975 (art. 5):

comune di Azzano Decimo per le località S. Martino, C.se S. Martino, C. Foenis, C. Cilotto, C. Antonieli, C. Bortolussi, C. Zanni, C. Scotti, C. Bergamo, C. Piter, C. Pigat, C. Belluz, C. Ceschin, C.se Modolo, C. Daval, C. Guriscian, C. Chiarot, C.se Gorizzan, Pascotto, Capoluogo, C. Pilot, Capo di Sotto, C. Marcuz, C. Mascarin,

M.o Colle, S. Lucia, Colle, C. Boz, Mad.na della Salute, C. Russolo, C.de Paciani, C.na Mantova, C. Cappellotto, C. Sonego, C. Azzano, B.go Facca, C. Servoli, C. Sartor, C. Screm, C. Restiotto, P.te della Luna, Runtine, Mad.na del Bembro, M.o di Saccon, Mascarin, C. Saccon, Zuiano, C. Del Rizzo, Porcia, C. Battos, C.se Valler, C. Screm, C. Casarotto, C. Zanette, C. Battiston, C. Mantova, C. Fulvio, C. Botter, C. Flora, C. Gini, Scuola, Caseificio, Fagnigola, C. Turchetto, Osteria, C. Mucignat, Villa Criccola, C. Ravagnolo, C. Moraz, C. Brasi, C. Morpurgo, a sud di Azzano X lungo il corso del fiume Sile con partenza dalla confluenza della roggia Beverella con il suddetto fiume fino al confine comunale sud;

comune di Pasiano di Pordenone per le località Visinale, C. Vechies, C. Marzon, C. Massedut, Villotta di Visinale, C. Stivanello, C. Sacilotto, C. Turchetto, C. Tolott, S. Pietro, C. Quirini, C. Veldevit, C. Morpurgo, C. Piccinin, C. Corel, V. Zuccaro, C. Maffei, C. Parussa, P. delle Oche, C. Bagatin, C. Buset, Cecchini, C. Canton, C. Pradolino, C. Peressinotti, C. Comparetti, C. Martinuz, C. Cappellotto, Pradolino, V.la Morpurgo, S. Andrea, C. Screm, C. Conti, C. Cedin, C. Santarossa, C. Galloppat, C. Durante, Casino del Bosco, C. La Tavella, C. Iseppi, Osteria, C. Russolo, C. Fava, C. Battiston, C. Falsarella, C. D'Andrea, C. Fornace, C. Gerolin, Cornizzai, C. Biasotto, C. Cappelletto, C. Foresto, C. Piovesan, C. Bottos, C. Furlan, C. Pase, C. Pilot, C. Costella, C. Casagrande, C. Chiarot, C. Morel, C. Coran, C. Toffolon, Villa Raccolta, Scuola, C. Gerardi, C. Bertola, C. Rotelli, C. Prizzon, Pasiano di Pordenone, C. Lunardello, C. Vendramin, Sette Casoni, Rivarotta, V. Panuntin, C. Dall'Ongaro, C. Vendruscolo, C. Simonetto, Squarzalogo, C. Rubert, C. Gerolami, Pozzo, V. Salvi, C. Tartariol, Squarzarè, C. Bondelli, C. Biasotto, C. Sut, C. Lupis, C. Antonel, C. Pustot, C. Lisotto, Belvedere, Osteria, C. Miotto, C. Ortolan, C. Fossamulan, C. Belvedere, C. Pessa, C. Coletti, C. Faè, C. Casali, C. Savignano, C. Toffolon, C. Cacitti, C. Bet, C. del Bosco, C. Tripoli;

comune di Morsano al Tagliamento per le località Il Bosco, C. Ban, Selvine, M. di Saletto, C. Dullio, Gravotti, Ponte di Businiel, C. dei Gravotti, Grave, Gravuzze, Fra le Rogge, Mondonovo, C. Ersetti, C. Follador, Borgo di Sopra, S. Paolo, C. Covassin, Campagna di Bolzano, C. Blaseotto, C. Feletti, C. Del Turchi, C. Zuccheri, Fontanas, C. Torresella;

comune di Sesto al Reghena per le località Il Tronco, Braidacurti, C. Maria Maulia, C. Italia, C. Maria Villa Memi, Stazione di Sesto al Reghena, Gianna, C. Bernava, C. Federico, C. Banduzzo, C.se Banduzzo, I Platani, Marignana, Isabella, Morassutti, Giannina, C.se Melmosa Alta, C.se Melmosa Bassa, Melmose, C. Campatti, C. Antonia, M.no Fabris, Sesto al Reghena, Poiana, Violino, C. Perin, Villacucca, C. Nuova, C. Antonelli, C. Fraticelli, Code Mielme, Mielme Alte, C. De Feut, C. Scacco, Versiola, S. Pietro, Stallis;

comune di Pordenone per le località C. la Comina, C. Varisco, C. Falomo, C. Matteuzzi, C. Nasoni, C. Zanin, Murazza, Tiro a segno, C. Da Poz, Vi. la Poletti, abitato di Pordenone nord-ovest;

comune di Casarsa per le località Blaus, Meriscis, Codis, Mute, Casarsa nord;

comune di Prata di Pordenone per le località C.se Fornace, C. Moro, Prata di Sopra, C. Gasparotto, C. Pivetta, Prata di Sotto, C. Novelli, C. Piccinin, Crosera delle Belle, C. Da Re, Croce delle Siole, C. Brunetta, C. Piccin, C. Gasparini, Campagnole, C. Vincenzi, La Casetta, C. Secco, Casoni, C. Segat, S. Giovanni, Boario Cortivi, C. Castelat, S. Antonio, V. Piccinato, C. Bortolin, C. Trevisan, C. Rossetto, C. Puiatti, De Biasi, Puia, C. Martin, C. Centazzo, C. Casetta, C. Trentin, C. Zaccarin, C. Moretton, C. Corazza, C. Puiatti, Molente, C. Ugel, Baratti, C. Vecchies, C. Tome, C. Moretto, C. Rezzin, Peressine, C. Brissotto, C. Pescarolo, Costa, Villanoca, C. Borsai, C. Bianchini, C. Barlese, Le monde, C. Ros, C. Rossi, C. Salice, Boscat, Basse Storte, Palazzetto, Bosco, Palù, Restello, Saconet, Ghirano, Pra degli Angeli, C. Schizzi, Palada, Rotte, Capoluogo;

comune di S. Vito al Tagliamento per le località C. Comunale, Casello 97, Rossit, Trevisanello, Presa Nuova, Favot, C. Fiorentini, C. Isola, Casabianca, Boreana, C. S. Urbano, Villa Eloisa, S. Giuseppe, S. Carlo, C. Cordenons, Pradolone, S. Valentino, P.te Fol, Sols, C. Belvedere, Fornace, C. Patocco, Torricella, C. Torricella, C. Porchiarina, C. Pradolini, C. Canido, Boscato;

comuni di Chions, Pravisdomini, per l'intero territorio comunale.

Udine - nevicate e nubifragi del 17, 18, 19 marzo, 4, 5, 6, 7 aprile 1975 (art. 4); nubifragi e grandinate del 22, 23, 30 maggio, 1, 2, 3, 17, 18, 28 giugno, 7 agosto, 7 settembre 1975 (art. 5); nubifragio con grandine del 16 settembre 1975 (articoli 4 e 5):

comuni di Arta-Terme, Forni Avoltri, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Rigolato, Socchieve, Zuglio, Prepotto, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Moggio Udinese per le località Dordolla, Bevorchians, Ovedasso;

comune di Camino al Tagliamento per le località S. Zenone, Argilars, S. Vidotto, Persiarie, Semitas, Magredi, Viatis, Signoris, Prese, Broili, Canne, Tumis;

comune di Nimis per le località Ramandolo, Torlano Sotto, Nord Valle, Nord Borgo Cecchin, Monteprato, Cergneu, Vallemontana, Chialminis;

comune di Savogna per le località Stermizza, Pechinio Sotto, Pechinio Sopra, Barsa, Montemaggiore, Losaz, Masseris, Dus, Jellina;

comune di Torreano per le località Torreano, Ronchis, Montina, Prestento, Togliano;

comune di Pocenia per le località Torsa, Casali Stroppolo;

comune di Carlino per le località Starada Savalona, Colomba, Bando, Podere Isonzo, Planais, Chiamana, Barasata, Villa Bruna, Muzzanella, Oltregorgo, Casino, Favole, Saline, Viatta, Strada Sacile;

comune di Latisana per le località Volta del Tagliamento, Volton;

comune di Palazzolo dello Stella per le località Modeano, Valderie, Giambreaz, Casali del Forte, Vedret, Roiate, Griole, Tresara, Rostis, Ronzanin, Isola Augusta, Volpares, Casali Todone, Casali Rubini;

comune di Marano Lagunare per la località Manaral;

comune di Teor per le località Rivarotta, Chiarmacis, Paludo, Valderie, Pozzat, Pradaz, Carbonara, Fusinat, Lama, Braid, S. Marco, Vieris, Bearzi, Bocons, Tese, Pustot, Rivis Venciarus, Lugugnana;

comune di Cervignano del Friuli per le località Casali Fornasir, Manolet, Molin di Ponte;

comune di Terzo di Aquileia per le località Cà Aussa, Maruzis, S. Martino, Mentaressa, Band, Boscat, Comugna, Collina, C. Sterpart, Salmastro;

comune di Torviscosa per le località Fornelli, Presedo, Prati, Tenuta Arredola, Malisana, Abbazia, Cernizza, Longorate;

comune di Pozzuolo del Friuli per tutto il territorio comunale escluse le località a sud della strada S. Maria Sclaunico, Pozzuolo, Sammardenchia, Lunignacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(10855)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina della ditta Neoterapici Benvegna, in Palermo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 4746 del 29 maggio 1970 e n. 4690 del 13 gennaio 1970 la ditta Neoterapici Benvegna fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Palermo, P.E. Giudici n. 163, preparati galenici e specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 10 aprile 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per costituzione di officina comune;

Decreta:

E' revocata alla ditta Neoterapici Benvegna l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Palermo, P.E. Giudici n. 163, concessa con decreti n. 4746 del 29 maggio 1970 e n. 4690 del 13 gennaio 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Palermo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10788)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6972 in data 10 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata composta come segue:

Presidente:

Garbellotto dott. Gustavo, presidente di sezione della corte di appello di Potenza designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Mesti dott. Vittorio, magistrato di Cassazione con funzioni di consigliere della corte di appello di Potenza designato dal presidente della corte stessa;

Sozzi dott. Enrico, capo dell'ufficio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Potenza;

Mangogna avv. Bartolomeo, avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza;

Buonaccorso dott. Giaocchino, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Potenza;

dott. Francesco D'Assisi Giusso Del Galdo, vice prefetto vicario, designato dalla prefettura di Potenza;

Vignola Luigi, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza, dalla C.I.S.L.;

Tatò Umberto, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza, dalla C.G.I.L.;

Fiore Michele, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza, dalla U.I.L.

Art. 2.

Le funzioni di segretario, attesa la impossibilità di una diversa soluzione per carenza di personale idoneo, sono temporaneamente disimpegnate dal dott. Enrico Sozzi, vice provveditore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(10563)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 676 del 1° settembre 1976 della regione Lombardia, con cui viene comunicato che il sig. Ermenegildo Adamini, componente la giunta preposto al settore turismo, è stato designato, con deliberazione del consiglio regionale del 20 novembre 1975, rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in sostituzione del sig. Renato Tacconi;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il signor Ermenegildo Adamini è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) in rappresentanza della regione Lombardia e in sostituzione del sig. Renato Tacconi, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 17 settembre 1976

Il Ministro: ANTONIOZZI

(10633)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 11 novembre 1975, n. 184/NC, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile « Capoville-Fontecorniale-Mombaroccese » che ha inizio al bivio di Capoville sulla strada provinciale n. 57 e termine sulla strada provinciale n. 26 « Mombaroccese » in prossimità della località Beato Sante, dell'estesa di km 8 + 050;

Visto il voto 6 aprile 1976, n. 105, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada consortile di cui alle premesse dell'estesa di km 8 + 050 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(10726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Strada Antonio, residente in Appiano Gentile, distretto notarile di Como, dal 23 dicembre 1976.

Tarquini Aurelio, residente in Roma, dal 30 dicembre 1976.

(10817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 29 luglio 1976, n. A/1324 il prof. Tito Carnacini, rettore *pro tempore* dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare, in nome, per conto e nell'interesse dell'ente, la donazione disposta dalla sig.ra Nerina Canevazzi ved. Gaudenzi, di alcuni mobili per un valore complessivo di L. 15.500.000. I beni donati dovranno essere posti, come oggetti d'arredamento nel fabbricato posto in Bologna, via Galliera n. 3-5, già donato dal dott. ingegnere Ruggero Gaudenzi all'Università di Bologna.

(10818)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Carloni Carmela, nata a Braunau (Austria) il 25 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma l'11 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10792)

Il dott. Coppo Pietro, nato a Roma il 24 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 20 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10793)

La dott.ssa Letorio Rosalia, nata a Busto Arsizio (Varese) il 30 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Milano il 6 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10794)

Il dott. Scarpa Reginaldo, nato a Venezia il 12 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Venezia il 31 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10795)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da sciegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 27 gennaio 1977 alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza, coefficiente 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

tre punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

due punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione, rilasciati da cliniche o istituti delle università, ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7, dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destianti a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 123

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra 6 temi: 3 di patologia speciale medica e 3 di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione, che, a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) Esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica.

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica dell'incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N. B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . codice postale . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . .;

di essere iscritto delle liste elettorali del comune di (3) . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università di nell'anno accademico . . con la votazione di . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda copia, in bollo, del foglio matricolare, se già arruolato dal consiglio di leva, o certificato di esito di leva, se non ancora arruolato, rivedibile o riformato.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(10764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli ed esami, ad agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli ispettorati del lavoro per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli ispettorati del lavoro.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

8) patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) il tipo di patente posseduto, la prefettura che l'ha rilasciato e la data di rilascio;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli ed effettua l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli prodotti dagli aspiranti.

Art. 5.

Ai candidati sarà data comunicazione della data fissata per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotecnico almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova un documento di identità personale non scaduto di validità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno:

a) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici;

b) esame psicotecnico del candidato.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nelle due prove. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con i voti riportati nelle due prove di cui al presente art. 6.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo;

8) certificato in bollo da L. 700, rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

e) certificato rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente *C*.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 133, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 977.550 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1976
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 96

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) è in possesso della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli rilasciata dalla prefettura di . . . in data . . .;

h) allega i sottoelencati documenti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(10646)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **39.**

Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonchè per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del* 2 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si propone di favorire il miglioramento qualitativo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate mediante la costituzione di associazioni dei produttori zootecnici, in attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, nonché di determinare criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, di provenienza bovina o di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, in armonia con le norme comunitarie e la programmazione regionale e nazionale.

Art. 2.

Sono riconosciute le associazioni di produttori zootecnici le quali possiedano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, operino nell'ambito di una o più delle zone che saranno determinate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, in modo da comprendere uno o più ambiti territoriali comprensoriali ed abbiano dimensioni organizzative ed economiche che, avendo riguardo anche al numero dei soci ed al volume della produzione, permettano un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nelle zone in cui operano.

Art. 3.

Le associazioni dei produttori zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, potranno svolgere anche i seguenti compiti:

a) proporre alla Regione, sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali e, in assenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica, programmi di ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

b) promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate, favorendo, sulla base di intese che prevedano la utilizzazione di tutte le strutture, processi di ristrutturazione funzionale e organizzativa di servizi, nonché la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale, ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia;

c) stipulare accordi e contratti, di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

d) stipulare convenzioni con enti e con privati per la fornitura di servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 4.

Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto da tre rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi del successivo art. 5.

Del comitato fa parte, con funzioni consultive, un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, delibera, su conforme parere della competente commissione consiliare, sul riconoscimento delle associazioni di cui al precedente art. 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze.

Il presidente della giunta regionale emette il relativo decreto di riconoscimento.

Art. 6.

Le deliberazioni dell'assemblea annuale delle associazioni, riguardanti la entità dei contributi a carico degli associati, sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale.

Le associazioni dei produttori riconosciute possono beneficiare delle provvidenze regionali previste per le cooperative agricole.

La Regione può concedere contributi alle associazioni, fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di programmi per la formazione e riqualificazione di personale dirigente.

La Regione, con apposito provvedimento, concede alle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del precedente art. 5 contributi per le spese di avviamento in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci e tenuto conto degli analoghi contributi previsti da norme statali o comunitarie.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della CEE.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306, e in particolare l'art. 4 per quanto attiene alla nozione di produttore agricolo e l'art. 6 per quanto attiene agli obblighi degli aderenti alle associazioni.

Art. 8.

Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato, per la campagna che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 per tutto il territorio regionale, è determinato secondo la procedura dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, nel seguente modo:

il latte di provenienza bovina, ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso fino al 3,4 % e un contenuto in proteine del 2,9 %.

Per il latte di altre specie animali lo standard merceologico minimo è definito dalle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione previste dalle leggi vigenti.

Le maggiorazioni da applicare al prezzo base sono fissate nelle seguenti misure:

a) per il latte ad uso alimentare:

aumento dello 0,5 % per ogni linea di grasso (0,10) oltre il 3,4 %;

per latte in stalla, aumento dello 0,5 % per una carica microbica totale compresa da 2.000.000 a 1.000.000 di germi per millilitro e dell'1,5 % per una carica microbica inferiore a 1.000.000 di germi;

aumento, pari ai costi medi della operazione, per latte refrigerato a più 4 gradi centigradi;

aumento dello 0,5 % per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;

aumento dello 0,5 % per latti provenienti da allevamenti che attuano un piano di risanamento delle mastiti;

b) per il latte di uso caseario:

aumento dello 0,5 % per ogni linea di grasso (0,10) oltre il 3,4 %;

aumento del 2 % per ogni linea in più di proteine (0,10) oltre il 3 %;

aumenti dell'1 % per latti derivanti da allevamenti che attuano piani di risanamento delle mastiti;

aumento dello 0,5 % per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;

aumento del 2 % per latti con carica batterica inferiore a 1.000.000 di germi per millilitro;

c) per il latte destinato alla produzione del Parmigiano-Reggiano, oltre alle percentuali previste alla lettera *b*), è fissata una maggiorazione dell'1 % per carica cellulare inferiore a 500.000 per millilitro, nonchè una maggiorazione dell'1 % per assenze di batteri anaerobi sporigeni.

Art. 9.

Ai fini dell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, i contraenti scelgono concordemente un laboratorio fra i seguenti: i laboratori delle associazioni dei produttori zootecnici o delle associazioni provinciali allevatori, i laboratori di igiene e profilassi, i laboratori delle università degli studi e degli istituti zooprofilattici, nonchè i laboratori degli istituti sperimentali lattiero-caseari.

Tali laboratori debbono disporre di attrezzature adeguate e personale idoneo all'espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni al giorno; il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi.

Per quanto attiene la determinazione del valore batteriologico, i laboratori dovranno osservare tutti gli accorgimenti atti ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi dal momento del prelievo del campione all'atto delle determinazioni analitiche.

L'accertamento dei requisiti, di cui ai commi precedenti, è demandato ai servizi regionali competenti.

Art. 10.

Nell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotometrici ed altri rispondenti allo scopo;

il contenuto in proteine viene determinato con metodi colorimetrici;

il valore batteriologico viene determinato con metodi indiretti ed in assenza di sostanze inibenti;

le determinazioni relative al latte di cui al punto *c*) del precedente art. 8 vengono eseguite rispettivamente mediante la conta citometrica con strumenti idonei e con il metodo del Weinzirl od altri idonei;

le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio;

il prelievo del campione deve essere eseguito almeno otto volte nel corso dell'annata sulle mungiture del mattino e/o della sera;

salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi;

il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterili ed ermeticamente chiusi.

Art. 11.

Per gli interventi di cui al precedente art. 6, terzo comma, è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 in ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979.

Per l'esercizio finanziario 1976 l'amministrazione regionale fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo ed il prelevamento di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione 1976.

Art. 12.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 14110. — Contributi alle associazioni dei produttori zootecnici per l'attuazione di programmi di formazione e riqualificazione del personale dirigente (c.n.i.) (titolo I - sezione II - categoria 4ª - Rubrica 12ª) . . . . L. 30.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 30.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° settembre 1976

p. Il presidente
L'assessore: SANTINI

(10657)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762660)